

**COMUNE DI LANDRIANO
PROVINCIA DI PAVIA**



P.zza Garibaldi 14 - 27015 Landriano

**REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA DEI GIOVANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 10.07.2025

Art. 1 — Finalità

1.1. Il Comune di Landriano promuove il potenziamento del dialogo fra giovani e Istituzioni attraverso la valorizzazione del ruolo dei giovani nell'ambito del contesto culturale e sociale cittadino.

1.2. Il Comune di Landriano facilita la pianificazione e la realizzazione dei servizi e dei progetti per i giovani in coerenza con le disposizioni costituzionali e in linea con le normative internazionali, europee, italiane e regionali vigenti.

1.3. Il Comune di Landriano stimola la condivisione delle risorse organizzative, umane ed economiche, nella realizzazione dei servizi e dei progetti per i giovani, mettendo a fattor comune le conoscenze, i progetti, le reti e i patti istituiti tra settore pubblico e settore privato.

1.4. Il Comune di Landriano, nel pieno rispetto delle diverse competenze, stabilisce confronti e interlocuzioni con la Regione, la Provincia di Pavia declinati anche nelle varie istituzioni scolastiche e universitarie, il Terzo Settore, le strutture formative e orientative gli organismi imprenditoriali e professionali, in modo da avviare una programmazione condivisa di interventi per l'empowerment e l'orientamento giovanile.

Art. 2 — Istituzione

2.1. Per la concreta attuazione delle finalità di cui all'art. 1, il Comune di Landriano istituisce e riconosce la Consulta dei giovani (Consulta) quale organismo di partecipazione utile a favorire il dialogo dei cittadini con le Istituzioni e la conoscenza dei reali bisogni dei ragazzi e delle ragazze che abitano la città di Landriano.

2.2. L'ambito territoriale di riferimento è il Comune di Landriano.

2.3. La Consulta opera all'interno del sistema delle politiche giovanili del Comune di Landriano e dialoga con i soggetti istituzionali operanti in Italia in materia di progettazione e pianificazione di servizi e progetti finalizzati allo sviluppo di contesti e azioni che favoriscano l'accrescimento dell'autonomia dei ragazzi e delle ragazze.

Art. 3 — Funzioni e competenze

3.1. La Consulta è un organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale, che integra e arricchisce le proposte degli Organi Istituzionali, attraverso l'espressione del pensiero e delle riflessioni dei più giovani protagonisti della vita nel Comune di Landriano.

La Consulta rappresenta i giovani che desiderano partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere dei ragazzi e delle ragazze.

La Consulta è un punto di riferimento sulle tematiche giovanili, dalla scuola all'università, dall'orientamento al mondo del lavoro alla cultura fino al tempo libero e svolge funzioni consultive e propositive attraverso l'elaborazione di pareri, di ricerche, di incontri, di iniziative e di attività in merito a:

- sviluppo della cultura, dello sport e del tempo libero in un'ottica contemporanea;
- aggregazione giovanile e partecipazione attiva alla creazione della città;
- raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- promozione dei rapporti permanenti con le Consulte e i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
- sport, volontariato e turismo;
- prevenzione del disagio giovanile;
- ambiente;
- proposte alle Istituzioni Scolastiche, agli Enti di Formazione e alle Associazioni di Terzo Settore;
- iniziative di sensibilizzazione contro il bullismo;
- discriminazione sessuale;
- particolare riguardo nei confronti delle persone con disabilità;
- partecipazione attiva nelle associazioni di volontariato;
- iniziative finalizzate a scoprire e valorizzare talenti: musica, teatro, cultura, pittura e altre attività,

offrendo spazi di esibizione.

La Consulta può elaborare piani di intervento annuali da proporre agli Amministratori per contribuire alla pianificazione degli interventi in un'ottica inclusiva e di perequazione.

La Consulta può stimolare la creazione di nuove progettualità. La Consulta può promuovere dibattiti, incontri ed eventi.

La Consulta raccoglie informazioni e produce materiali che possano orientare le decisioni e le attività degli organi di direzione e di indirizzo comunali, nonché dei soggetti cui è attribuita la gestione di pubblici servizi, verso l'accelerazione del raggiungimento degli Obiettivi dell'Agenda 2030, in particolare il Goal 11 "Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili".

Le proposte elaborate dalla Consulta sono trasmesse alle Commissioni Consiliari Comunali competenti.

3.2. La Consulta nel raggiungimento degli obiettivi specifici:

- rafforza il partenariato nell'ambito scolastico, educativo, ambientale, del welfare, delle politiche economiche, della mobilità, integrando le scelte con uno sguardo contemporaneo e svolge la funzione di attivatore delle politiche territoriali per il diritto all'istruzione, alla formazione, all'orientamento e al lavoro;
- favorisce la creazione di reti tematiche o su base territoriale;
- condivide le priorità nelle scelte di indirizzo e nella distribuzione delle risorse;
- ricerca modelli efficienti di qualità amministrativa e di gestione dei servizi;
- persegue la riduzione degli adempimenti burocratici, la semplificazione delle procedure e lo snellimento amministrativo;
- facilita la continuità verticale con il mondo della scuola, mantenendo la relazione con le Scuole dell'Autonomia e gli Enti che erogano attività educative extrascolastiche, favorendo azioni di prospettiva e orientamento;
- prevede un report annuale obbligatorio sulle attività svolte dalla Consulta, con una valutazione di impatto e una raccolta di feedback dai giovani coinvolti.

Art. 4 - Organizzazione della Consulta

4.1 Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Comitato di indirizzo dell'Assemblea;
- le Commissioni di lavoro.

4.2. Il Comune assicura le funzioni di supporto all'attività della Consulta tramite l'Assessorato con delega alle politiche giovanili, avvalendosi degli Uffici impegnati nelle progettualità e nei servizi dedicati ai giovani.

4.3. Gli Uffici di cui al precedente punto indicano le elezioni degli organi elettivi previsti dal presente Regolamento. Le elezioni degli organi elettivi sono accompagnate da una campagna informativa rivolta ai giovani per promuovere una partecipazione più ampia e consapevole.

Art. 5 - L'Assemblea

5.1. L'Assemblea, istituto nato per accogliere il massimo numero di partecipanti, è composta da giovani tra i 18 e i 25 anni compiuti alla data dell'autocandidatura alla Consulta tramite iscrizione, con parità di presenze uomo donna.

5.2. L'accesso all'Assemblea avviene tramite iscrizione volontaria, anche on line, libera e gratuita. Gli Uffici di cui al punto 4.2 verificano i requisiti di accesso all'Assemblea e la loro permanenza, contestano

la perdita dei requisiti o eventuali cause di decadenza e dispongono l'esclusione dall'Assemblea.

5.3. Nessun componente dell'Assemblea può ricoprire funzioni politico-istituzionali, sindacali o avere un rapporto lavorativo con il Comune di Landriano: tale clausola prevede l'ineleggibilità e la decadenza della carica.

5.4. I componenti dell'Assemblea decadono automaticamente al compimento del 26° anno.

5.5. L'Assemblea può organizzare l'attività in commissioni di lavoro e assume deliberazioni a maggioranza dei presenti.

5.6. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente della Consulta con votazione a maggioranza semplice.

5.7. Il diritto di voto spetta ai componenti dell'Assemblea che risultano iscritti da almeno 3 mesi antecedenti rispetto alla data di indizione delle elezioni.

5.8. Il Presidente e il Vicepresidente rimangono in carica per un massimo di tre anni, se non superano il limite di età per partecipare all'Assemblea.

5.9. L'Assemblea potrà organizzarsi e riunirsi anche suddivisa per fasce di età e/o per argomenti di interesse, assumendo piena responsabilità nello svolgimento dei propri compiti.

Art. 6 — Il Presidente

6.1. La Consulta è presieduta dal Presidente.

6.2. Il Presidente, che ha funzioni di rappresentanza della Consulta, convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno due volte l'anno.

6.3. Il Presidente stimola alla partecipazione delle Commissioni di lavoro gli organi istituzionali, gli Assessori, i Consiglieri competenti, gli Amministratori e gli organi di rappresentanza della Conferenza Cittadina delle Istituzioni Scolastiche Autonome e dei Patti cittadini in modo da attivare servizi che includano lo sguardo dei giovani nelle azioni cittadine.

Art. 7 — Il Vicepresidente

7.1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento e presiede l'Assemblea in caso di assenza del Presidente.

7.2. Il Vicepresidente svolge il ruolo di Presidente del Comitato di indirizzo in caso di impedimento del Presidente e svolge il ruolo di stimolo e attivazione dei lavori delle commissioni di lavoro.

Art. 8 — Il Comitato di indirizzo

8.1. Il Comitato di indirizzo dell'Assemblea rappresenta la Consulta dei giovani nei confronti degli organi dell'Ente, dura in carica 3 anni ed è composto da:

- Presidente della Consulta con funzioni di presidenza del Comitato;
- Vicepresidente della Consulta;
- 10 componenti eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice secondo quanto stabilito dal punto 5.7;

8.1.1 Il Personale della Direzione competente in materia di politiche giovanili svolge funzioni di supporto alle azioni della Consulta.

La composizione del Comitato di indirizzo deve rispettare il principio di rappresentanza equilibrata di genere, con una presenza minima del 40% di persone appartenenti a ciascun genere tra i membri eletti dall'Assemblea.

8.2. Il Comitato di indirizzo:

- a. svolge funzioni di coordinamento dei lavori della Consulta e stabilisce l'ordine del giorno;
- b. elabora strategie operative;
- c. organizza le commissioni di lavoro;
- d. supporta la Consulta nell'individuazione di relazioni strategiche al miglioramento della città in un'ottica inclusiva per le nuove generazioni e per i giovani cittadini;
- e. consolida le relazioni di tipo interistituzionale.

Art. 9 - Le Commissioni di lavoro

9.1. Le Commissioni di lavoro operano organizzate in tavoli tematici organizzati in merito agli argomenti delle Commissioni consiliari su richiesta dell'Assemblea, del Presidente, del Vicepresidente.

9.2. Le Commissioni di lavoro sono composte da:

- componenti dell'Assemblea, che intendano contribuire portando alle Commissioni di lavoro il loro contributo culturale, di tempo e di competenze specifiche utili all'elaborazione di prodotti e strumenti necessari al funzionamento della Consulta;
- eventuali ospiti Esperti, invitati a contribuire a livello volontario all'accrescimento dei saperi della Consulta.

9.2.1 Il personale della Direzione competente in materia di politiche giovanili svolge azioni di supporto alle azioni delle Commissioni di lavoro.

9.3. Le Commissioni di lavoro esprimono pareri e formulano proposte attraverso decisioni deliberate a maggioranza relativa dai componenti dell'Assemblea presenti.

Art. 10 - Estensione della partecipazione

10.1. In rapporto a specifiche tematiche, la partecipazione ai lavori della Consulta e alle commissioni di lavoro è estesa alle rappresentanze delle varie componenti della comunità educativa, scolastica, formativa, orientativa, sociale e lavorativa, con particolare riferimento a:

- Istituti di partecipazione delle scuole e dell'Università di Landriano;
- Rappresentanti degli organismi di rappresentanza degli studenti;
- Organizzazioni Sindacali;
- Associazioni dei Genitori;
- Associazioni Professionali e di categoria;
- Rappresentanti dei municipi;
- Altre organizzazioni ritenute opportune.

Art. 11 Ambiti di concertazione e pianificazione

11.1. Gli ambiti di concertazione e pianificazione sono orientati a:

- migliorare la qualità dei servizi per i giovani;
- prevenire fenomeni di disagio giovanile;
- promuovere l'innovazione tecnologica nell'amministrazione, negli ambienti di apprendimento e nelle strategie di sviluppo professionale;
- condividere i modelli di erogazione dei servizi relativi all'empowerment giovanile, in particolare per i giovani residenti, per i giovani in situazioni di fragilità, disabilità o di svantaggio;
- garantire servizi efficienti di supporto organizzativo ai servizi orientativi presenti in città;
- promuovere forme integrate di progettualità a favore del coinvolgimento dei giovani nella partecipazione alle attività della città;
- incrementare la fruizione degli impianti sportivi, dei laboratori, dei centri risorse e delle iniziative culturali presenti sul territorio;
- garantire il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione continua;

- favorire la formazione per tutto l'arco della vita, anche attraverso l'educazione non formale;
- elaborare documentazione per i giovani al fine di orientarsi ai servizi, alle opportunità e all'inclusione;
- condividere strategie di prevenzione della dispersione scolastica e di orientamento al lavoro, nel riconoscimento delle competenze di ciascuno;
- concorrere all'elaborazione di un piano di individuazione di spazi da dedicare ad attività culturali da lasciare in gestione ai giovani (wi-fi, verde, spazi per lo sport, culture);
- presentare progetti di orientamento, anche in continuità con il ciclo di istruzione e la formazione professionale;
- predisporre progetti di rete;
- stimolare gli adulti dei contesti di riferimento alla formazione e all'aggiornamento;
- favorire iniziative di sensibilizzazione contro il bullismo;
- contrastare la discriminazione sessuale;
- porre particolare riguardo nei confronti delle persone con disabilità;
- promuovere la partecipazione attiva nelle associazioni di volontariato;
- sostenere iniziative finalizzate a scoprire e valorizzare talenti: musica, teatro, cultura, pittura e altre attività, offrendo spazi di esibizione.

11.2 Al momento dell'insediamento, e successivamente ogni tre anni, gli ambiti di concertazione e pianificazione andranno temporalmente definiti, ordinati in base a priorità e organizzati in un Piano Giovani cittadino.

Art. 12- Decorrenza e durata - Costituzione e durata

12.1 La Consulta si costituisce per la prima volta a seguito di un avviso pubblico emanato dall'Assessorato con delega alle politiche giovanili e pubblicato sul sito del Comune.

12.2 È causa di decadenza il venir meno dei requisiti di cui all'Art. 5.3.

12.3 È possibile il recesso volontario tramite comunicazione scritta.

12.4 Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi al Codice civile, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.

12.5 A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento verranno indette le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi.